

**LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1968, N. 4<sup>1</sup>**

**Proroga della durata in carica  
di Consigli comunali nella Regione<sup>2</sup>**

**Art. 1**

I Consigli comunali che scadono dalla carica entro il 31 dicembre 1968 per compiuto quadriennio a termini dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, rimangono in carica fino e non oltre il giugno 1969, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, relativamente al Sindaco e alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica sino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali le amministrazioni straordinarie, che scadono entro il 31 dicembre 1968.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli, tutti i componenti delle Commissioni o comitati che, per legge o per statuto, sono stati nominati dal Consiglio comunale e vengono a scadere entro il 31 dicembre 1968, compresi i componenti degli organi amministrativi di nomina consiliare delle aziende municipalizzate e di altri enti.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 30 aprile 1968, n. 18.

---

---

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

